



TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE

Alla cortese attenzione dell'Associazione Interprofessionale di Monza e della Brianza,

si comunica che la Corte di Cassazione, nella pronuncia n. 12007/2024, ha enunciato il seguente principio di diritto: *“nel caso in cui venga stipulato un complesso accordo negoziale in cui una banca concede una somma a mutuo e la eroghi effettivamente al mutuatario (anche mediante semplice accredito, senza consegna materiale del danaro), ma, al tempo stesso, si convenga altresì che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla mutuante (e se ne dia atto nel contratto), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso solo al verificarsi di determinate condizioni, benché debba riconoscersi come regolarmente perfezionato un contratto reale di mutuo, deve però escludersi, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., che dal complessivo accordo negoziale stipulato tra le parti risulti una obbligazione attuale, in capo al mutuatario, di restituzione della somma stessa (che è già rientrata nel patrimonio della mutuante), in quanto tale obbligazione sorge – per volontà delle parti stesse – solo nel momento in cui la somma in questione sia successivamente svincolata in suo favore ed entri nuovamente nel suo patrimonio; di conseguenza, deve altresì escludersi che un siffatto contratto costituisca, da solo, titolo esecutivo, essendo necessario un ulteriore atto, necessariamente consacrato nelle forme richieste dall'art. 474 c.p.c. (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, solo in seguito a quest'ultimo risorgendo, in capo a questa, l'obbligazione di restituzione di quella somma».*

Considerato che la verifica in ordine alla sussistenza di un valido titolo esecutivo deve essere effettuata d'ufficio dal Giudice, si invitano i Delegati alla Vendita – al fine di agevolare i Giudici nell'effettuazione dei rilievi ufficiosi – a comunicare entro trenta giorni dalla presente comunicazione, e in ogni caso prima degli esperimenti di vendita già fissati, se tra i titoli esecutivi azionati dai creditori (sia procedenti che intervenuti) vi siano dei contratti di mutuo aventi le caratteristiche sopra descritte.

Si ringrazia per la collaborazione.

Monza, 20 maggio 2024.

Il Presidente

dott.ssa Caterina Giovanetti